

# La pace in Cassazione avrà sconti limitati e solo sui nuovi processi

## Conciliazione

**Benefici solo sulle sanzioni: test di convenienza da verificare attentamente**

**Antonio Iorio**

Ci vorrà ancora qualche anno per avvalersi della nuova conciliazione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione. Il decreto di riforma del contenzioso dispone infatti l'applicazione del nuovo istituto ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato il secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento.

Ipotizzando così che il decreto venga pubblicato in Gazzetta il prossimo mese di gennaio 2024, e che il procedimento instaurato in secondo grado in conseguenza di un appello proposto subito dopo tale pubblicazione venga giudicato nel corso di un paio di anni, calcolando inoltre, con ogni probabilità, ulteriori sei mesi circa per la presentazione del ricorso per Cassazione, è verosimile che i primi casi di applicazione si avranno ad andar bene verso la fine del 2026.

### La conciliazione

La nuova conciliazione delle controversie pendenti in Cassazione comporterà la riduzione al 60% del minimo delle sanzioni edittali. Con l'estensione anche ai giudizi di legittimità l'istituto della conciliazione troverà applicazione ai procedimenti pendenti in tutti i gradi, beneficiando della riduzione delle sanzioni minime in misura differente e precisamente:

- al 40% in caso di perfezionamento nel corso del I grado;
- al 50% per il perfezionamento nel corso del II grado;
- al 60% per il perfezionamento nel corso del giudizio in Cassazione.

### Calcolo di convenienza

Si tratta verosimilmente di una previsione molto onerosa se si considera che il contribuente per giungere dinanzi alla Suprema corte ha già sopportato tutti i costi del professionista che lo ha assistito. Inoltre, se è risultato soccombente almeno nei gradi di merito o solo nel secondo grado, ha già in corso il pagamento di quanto preteso dall'ente impositore e pertanto è verosimile che da un lato si

voglia tentare la sorte con l'ultima decisione e, dall'altro, l'ente non conceda abbattimenti rispetto alla pretesa essendo risultato vittorioso nei gradi o almeno nel secondo grado di merito. In sostanza per queste ipotesi il tutto potrebbe tradursi nella sola riduzione (40%) delle sanzioni.

Nella diversa ipotesi in cui il contribuente sia risultato vincitore nei giudizi di merito, la riduzione al 60% delle sanzioni rappresenta un abbattimento insignificante dinanzi alla possibilità del definitivo annullamento dell'atto impugnato anche in sede di legittimità. Potrebbe risultare conveniente se l'Ufficio riducesse l'imponibile iniziale. Si tratta però di un caso probabilmente raro se si considera che tale riduzione non è stata adottata né in sede di adesione né nei precedenti giudizi di merito.

È verosimile che la conciliazione in Cassazione potrebbe interessare le ipotesi intermedie che però si scontrerebbero comunque con una valutazione di convenienza rispetto



**Vista la cronologia dei processi interessati le prime applicazioni della norma arriveranno solo nel 2026**

alle somme spese per la difesa. Forse avrebbe avuto più appeal una diversificazione dell'abbattimento delle sanzioni a seconda degli esiti dei giudizi di merito o quanto meno del secondo grado.

### La decorrenza

La nuova norma si applica «ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto». In altri termini si applicherà a tutte le controversie il cui ricorso (primo grado) ovvero l'appello (secondo grado) sarà notificato dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto. È singolare che non venga prevista l'applicazione del nuovo istituto anche ai giudizi in Cassazione proposti dopo l'entrata in vigore del decreto, ancorando invece la conciliazione solo all'esito dei nuovi giudizi di merito.

Salvo una dimenticanza del legislatore delegato, in concreto la nuova conciliazione potrà effettuarsi solo tra qualche anno, ossia dopo che si è svolto il giudizio di primo e/o secondo grado, avviato successivamente all'entrata in vigore della riforma.